

TRIBUNALE DI BARI
IV SEZIONE CIVILE
RELAZIONE DELL'OCCS EX ART.67 CCII SUL
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
(richiesto dal debitore Sig.ra SIMONE)

L'avv. **Sabrina FIORE** nata a Larino (CB), il 13 gennaio 1984 (C.f. FRISRN84A53E456B), tel/fax 080/8493054 - indirizzo PEC: fiore.sabrina@avvocatibari.legalmail.it, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari,

premessato che

- con provvedimento reso il 10.11.2022 dall'OCCS, istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bari, a fronte di istanza presentata in data 07.11.2022 dalla **Sig.ra Maria Gabriella SIMONE**, cf. SMNMGB69D69D643D, nata a Foggia il 29.04.1969, e residente in Bari alla Via Alessandro Manzoni n.22, presso il suddetto Organismo, per il tramite dell'Avv. Nicola Dammacco (proc. Reg.40/22), il sottoscritto veniva nominato quale professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dall'odierna istante (**docc. A e B**);
- l'incarico conferito è teso, *in primis*, all'individuazione dell'istituto giuridico più idoneo a comporre la crisi da sovraindebitamento in cui versano gli istanti, tra quelli previsti nell'alveo del nuovo CCII;
- il sottoscritto Gestore ha provveduto ad effettuare l'accesso alle banche dati, al fine di valutare l'attendibilità dei dati indicati nell'istanza di accesso alla procedura;
- la ricorrente ha collaborato con lo scrivente Gestore per la ricostruzione delle cause del dissesto e della situazione economico-patrimoniale, fornendo prontamente la documentazione a supporto di quanto rappresentato.

Verificato che

- la ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento *ex art.2 CCII, lett. c)*, ossia in: *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*, dove con *“insolvenza”* alla lett. b) della predetta norma si indica *“lo stato del debitore che si manifesta*



con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”;

- l'indebitamento è rappresentato per il 50% da debiti ipotecari e la restante parte per la maggior parte da debiti riconnessi a finanziamenti chirografari;
- la ricorrente non ha posto in essere cause ostative all'accesso alla procedura di sovraindebitamento prevista dall'art.69 CCII, ossia:
 - nei cinque anni anteriori alla presentazione del piano, non ha fatto ricorso ai procedimenti di cui al Capo II della L.3/2012;
 - non ha posto in essere atti in frode ai creditori e, pertanto, non vi sono atti impugnati dagli stessi;
 - non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode (art.69 CCII);
- tra i procedimenti di cui al CCII, quello applicabile al caso che ci occupa è il **piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore**.

Tanto premesso e verificato, il sottoscritto, nella qualità *ut supra* indicata, deposita la seguente

Relazione dell'OCCS ex art.68, comma 2, CCII

1. Note preliminari.

1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista.

Il sottoscritto professionista è stato nominato dall'OCCS dell'Ordine degli Avvocati di Bari.

Ai sensi del CCII, la prestazione di ausilio e affiancamento al debitore nella predisposizione del piano, cui è tenuto il già menzionato Gestore, deve svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa soddisfare gli interessi dei creditori.

A tal fine il sottoscritto dichiara di non essere legato al ricorrente da rapporti di natura personale e/o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio e di non aver prestato, neanche tramite soggetti terzi, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

In virtù del disposto di cui all'art.67, comma 1, CCII, secondo cui: *“il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti”*, la partecipazione del professionista nominato dal detto OCCS alle riunioni per la predisposizione del piano, esprimendo valutazioni preliminari sulle ipotesi formulate, non ne inficia l'indipendenza, rientrando nell'attività di revisione di quest'ultimo, nella considerazione che un confronto dialettico tra Gestore e Debitore, coadiuvato dai suoi consulenti (in particolare l'avvocato), consente di



individuare la risoluzione della crisi più idonea e sostenibile nell'interesse del ricorrente e dei suoi creditori.

1.2 Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal CCII nel caso specifico.

Come illustrato in premessa, il sottoscritto Gestore ritiene di condividere il piano predisposto dalla ricorrente, come rielaborato, corretto ed integrato dal medesimo, secondo l'istituto del “**piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare**”, previsto dal combinato disposto di cui agli artt.66 e 67 e ss CCII.

1.3 Verifica del sovraindebitamento.

Come verrà più approfonditamente indicato in sede di analisi delle singole componenti del piano di ristrutturazione predisposto dal debitore, non vi è dubbio che **il totale delle passività patrimoniali della Sig.ra Simone superi quello delle attività**. Lo stato di insolvenza di quest'ultima, pertanto, risulta *per tabulas* dalla documentazione allegata alla presente relazione, atteso che **l'attivo patrimoniale, depurato delle attività non prontamente liquidabili, è inferiore al totale dei debiti scaduti o a scadere a breve.**

1.4 Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti al mantenimento suo e della sua famiglia ex art.268, comma 4, lett. b) ed art.283, c.4, lett. d), CCII).

Il nucleo familiare della Sig.ra Simone è composto da due persone (**doc.1**) e più specificamente dalla ricorrente e dalla figlia minore (cf.

Interno: 13 (**doc.2**), di mq 71, escluse aree esterne mq 64, di proprietà della ricorrente.

Dalla quotazione OMI dell'Agenzie delle Entrate (doc.3), si rileva che detto immobile ha un valore di €. 1.600,00 al mq (con valore tra €. 1.350,00 e €. 1.850,00) moltiplicato per mq 64 di aree interne danno un valore di €. 102.400,00, a cui aggiungere €. 2.800,00 (Ossia ¼ di €. 1600,00 moltiplicato per 7) per aree esterne, raggiungendo un **valore complessivo di €. 105.200,00.**

In ordine alla quantificazione delle spese medie mensili occorrenti per il sostentamento della famiglia, la ricorrente dichiara che le stesse ammontano a circa € 1.480,00, interamente derivanti da contratto di lavoro subordinato della Sig.ra Simone e si possono così riassumere (**doc.33**):

1) Mutuo	€ 400,00
2) Condominio	€ 33,00



3) Bollette luce/gas/acqua	€ 100,00
4) Viveri	€ 500,00
5) Spese minore	€ 400,00
6) Spese mediche	€ 170,00
Totale mensile	€ 1.603,00

A tali voci deve aggiungersi la quota di € 100,00 per spese *extra* ed imprevedibili non quantificate in tabella, con conseguente ammontare complessivo della spesa media mensile pari a circa € 1.703,00.

Dalle buste paga e dalle dichiarazioni dei redditi allegate in atti, facendo una media degli ultimi anni, si evince che la sovraindebitata può contare su un reddito medio relativo agli ultimi anni di €. 2.050,00 circa medio mensile, come da allegate dichiarazioni dei redditi.

Dai dichiarazioni in atti, infatti, risulta che:



la
e
te
la

1.5 Precisazioni in merito alle spese di procedura “OCCS”.

Il sottoscritto Gestore è stato nominato dall'OCCS di Bari ed ai sensi delle vigente normativa in tema di “*compensi*” dell’Organismo della Crisi da Sovraindebitamento, gli artt.14, 15, 16, 17 e 18 del D.M. Giustizia n.202 del 24 settembre 2014, unitamente all’art.11 del Regolamento OCCS dell’Ordine degli Avvocati di Bari rubricato “*Compensi e rimborsi spettanti all’organismo di composizione*”, specificano che gli stessi sono calcolati secondo i parametri previsti per il compenso dei commissari giudiziali nel caso in cui, come in quello che ci occupa, si tratti di un “*piano del consumatore*” (ora “*piano di ristrutturazione dei debiti*”) o un “*accordo con i creditori*” (ora “*concordato minore*”), mentre saranno applicati i parametri dei curatori fallimentari qualora la procedura sia una “*liquidazione del patrimonio*” (ora “*liquidazione controllata*”).

L’art.11 del citato Regolamento specifica, inoltre, che: “*All’organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull’importo del compenso determinato a norma delle succitate disposizioni del d.m. n.202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi nei compensi tra le spese. Al professionista incaricato sarà versato il compenso nella misura complessiva dell’80% dell’importo corrisposto o anticipato ed il restante 20% sarà trattenuto dall’Organismo per i costi di amministrazione. Il compenso è dovuto indipendentemente dall’esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, l. n. 3 del 2012.*”

L’Organismo di Composizione, pertanto, applicando i valori massimi del compenso previsto per il commissario giudiziale, avrà diritto ad un compenso di **€. 4.780,82 derivante dal seguente calcolo:**



Sorte capitale	€ 3.407,57
A cui aggiungere il 15% (rimb. Forf. Sp. Gen.)	511,13
Totale parziale	3.918,70
oltre iva 22%	862,11
Totale parziale	4.780,82

Il compenso dell'OCCS è stato calcolato sul passivo che ammonta ad €. **116.000,74** (escluso il compenso OCCS di €. 4.780,82) e sull'attivo realizzabile pari ad €. **18.000,00**.

Tale debito sarà assolto con pagamento di n. 16 rate (dalla 61^a alla 74^a di €. 300,00 l'una, e la settantacinquesima di €.280,82).

Si specifica che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 e 71 della Legge delega 155/2017 così come attuata dal d.lgs. n.14 del 2019 aggiornato con d.l. 73/2022, **il compenso dell'OCCS sarà corrisposto soltanto una volta terminata l'integrale e corretta esecuzione del piano, allorché il giudice, presa visione della relazione finale depositata dall'OCC, dopo aver sentito il debitore, procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, autorizzandone il pagamento.**

1.6 Accesso alle banche dati e altre verifiche dell'OCC – risultati.

Oltre alla documentazione allegata all'istanza presentata all'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bari, il sottoscritto Gestore ha provveduto altresì a verificare le posizioni debitorie dichiarate dalla ricorrente presso:

a) INPS: con nota pec del 15.12.2022 l'ente risponde "allo stato non emergono crediti contributivi nei confronti della sig.ra Simone; si fanno salve eventuali ulteriori risultanze" (**doc.9**).

b) AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già Equitalia Spa) ed **AGENZIA ENTRATE DP**, in data 23.11.2022 riceveva la seguente comunicazione: "si comunica, che, alla data odierna, la contribuente indicata in oggetto non risulta avere iscrizioni a ruolo a debito nella regione Puglia" (**doc.10**)

c) COMUNE DI BARI, il quale, in data 28.12.2022, precisa che vi è una pendenza TARI 2022 per €. 243,00 in privilegio generale mobiliare ex art.2752 c.c. (**doc.11**)

d) REGIONE PUGLIA, rimasta silente.

e) CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA, la quale, in data 01.12.2022 indicava solo la seguente iscrizione regolare, da settembre 2020 sino alla data odierna, alla data odierna da Banca Popolare di Bari (**doc.12**):



Intermediario: BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' PER AZIONI

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA	Bari	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati-crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	5.693	5.693	5.693	0	0
RISCHI A SCADENZA	Bari	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati-crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Ipoteca interna	0	84.409	84.409	84.409	0	84.409

Informazioni sui garanti

Situazione corrente

Garante	Valore Garanzia	Importo Garantito
FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA (codice censito 42381811)	42.339	42.339

A pagina 17 della medesima visura si legge anche un altro creditore, presente da maggio 2020 sino a dicembre 2020, ossia Clara Sec. Srl, (già Intesa Sanpaolo SpA):

Intermediario: CLARA SEC. S.R.L. (cfr. lista dei servicer)

Crediti per cassa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA	Bari	Oltre cinque anni	Oltre 1 anno	Euro	Operazioni diverse da import e export	Rischi a scad. diversi dai codici (22,23,24,25,26,28)	Rapp non contestati-crediti diversi da scaduti e sconfinanti	Assenza di garanzie reali e/o privilegi	0	31.660	31.660	31.660	0	0

Intermediario: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Tipo Attività	Cessionario	Fenomeno Correlato	Importo
CREDITI CEDUTI A TERZI	Bari	Crediti ceduti a sogg. che svolgono attività di cartolarizzazione(1,130/99)	CLARA SEC. S.R.L. (codice censito 49585832)	Crediti diversi da sofferenze	31.660

A pagina 33 vi è, invece, la lista degli Intermediari che hanno fatto accesso alla CR:



RICHIESTE DI INFORMAZIONE

Richieste di informazioni effettuate negli ultimi sei mesi

Data della richiesta di informazione	Intermediario che ha effettuato la richiesta	Periodo richiesto	Nominativo richiesto
03/11/2022	BANCA DI SCONTO S.P.A.	set-2022	SIMONE MARIA GABRIELLA
02/06/2022	IBL FAMILY SPA	apr-2022	SIMONE MARIA GABRIELLA
05/07/2022	IBL FAMILY SPA	mag-2022	SIMONE MARIA GABRIELLA
02/08/2022	IBL FAMILY SPA	giu-2022	SIMONE MARIA GABRIELLA

Recante tale precisazione:

Le richieste di informazione sono effettuate dagli intermediari partecipanti al fine di valutare il merito di credito della clientela; possono essere propedeutiche all'istituzione di un rapporto di credito o di garanzia, riguardare persone o imprese già clienti dell'intermediario o anche soggetti che hanno un collegamento con il cliente purché l'informazione richiesta risulti funzionale alla valutazione del merito di credito di quest'ultimo (ad esempio: garanti e garantiti, società di persone e soci, società controllante e controllate, coniugi in comunione di beni).

f) CENTRALE ALLARME INTERBANCARIA DELLA BANCA D'ITALIA, la quale, in data 29.11.2022, specificava trattarsi di "soggetto non presente in archivio" (**doc.13**)

g) CRIF, la quale, in data 09.12.2022, a seguito di accesso, indicava la presenza di n6 segnalazione, corrispondente a (**doc.14**):

Compass Banca SpA estinto nel 2022 con n.0 ritardi estinto anticipatamente il 12.02.2022:

Intesa Sanpaolo, prestito personale, con data inizio 2019 e fine nel 2029 con n.0 segnalazioni:



AVV. SABRINA FIORE
C.F. FRISRN84A53E456B – P. IVA 07871770728
Via XXIV Maggio, n.51 - 70027 Palo del Colle (BA)
e.mail: avvocatofioresabrina@gmail.com
pec: fiore.sabrina@avvocatibari.legalmail.it
tel. 328/4108382 - tel/fax 080/8493054

Compass Banca SpA rifinanziamento del punto n.1, prestito personale acceso il 18.02.2022 e chiuso anticipatamente il 25.10.2022 con n.0 ritardi:

Compass Banca SpA rifinanziamento del punto n.3, prestito personale acceso il 25.10.2022 con data fine il 30.10.2029:



Banca Popolare di Bari, mutuo chirografario 1° casa del 07.10.2020 con estinzi. al 31.12.2044:

Fondo Garanzia per la prima casa Banca Popolare di Bari, mutuo ipotecario, del 07.10.2020, data fine al 31.12.2044:

h) AGENZIA ENTRATE – UFFICIO DEL TERRITORIO (CATASTO), presso il quale risulta da visura catastale che alla Sig.ra Simone è intestato l'immobile sito in Bari alla Via via Crisanzio civico 188, Identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Bari al foglio 95, particella 440 sub. 15, zona censuaria 2, via Crisanzio n. 188, piano 6, categoria A/3, classe 3, vani 4,5, rendita Euro 546,15, **(doc.15)**, entrato nella disponibilità della Sig.ra Simone il 07.10.2020 per atto notarile Repertorio n. 2623 Raccolta n. 2411, per Notar DOTT.SSA OLGA CAMATA **(doc.15.1 e 15.2)**

i) VISURA IPOTECARIA: del **30.05.2023** dal quale risulta che negli ultimi 5 anni non ci sono atti di disposizione del patrimonio ed inoltre viene confermata la proprietà del bene sopraccitato **(doc.16)**



1.7 Documentazione integrativa acquisita successivamente all'istanza OCCS.

A seguito del conferimento di incarico al suddetto professionista, la Sig.ra Simone veniva convocata dallo scrivente Gestore, al fine di analizzare le cause del dissesto e per la consegna di ulteriore documentazione utile alla ricostruzione delle stesse.

La debitrice nello specifico consegnava:

- Comunicazione INPS del 13.10.2022 di rigetto assegno invalidità;
- comunicazione periodica Compass del 31.10.2022;
- estratto conto Banco Posta n.1054117450 del 2021 e lista movimento giugno - ottobre 2022
- Cause sovraindebitamento;
- Estratti conto aggiornati;
- Chiusura cc
- Debito condominio
- Dichiarazioni sostitutive carichi pendenti, debiti e crediti, beni mobili ed immobili, c/c
- Visura catastale
- Documentazione procedura n. 10822/2022
- Isee

* * * *

2. ANALISI DEL PIANO

2.1. Valore dell'attivo.

La Sig.ra Simone è lavoratrice subordinata presso la FERSERVIZI SPA società appartenente alle Ferrovie dello Stato, e gli introiti medi mensili sono pari ad € 1.900,00 netti.

La ricorrente, come risultante dalle visure effettuate, non possiede altri beni immobili al di fuori della casa familiare, in cui la stessa abita con la minore di n.4 anni, e non possiede beni mobili registrati né mobili da devolvere alla procedura.

L'immobile suddetto è stato acquistato alla cifra di €90.000,00 e la vendita dello stesso non consentirebbe di realizzare un incremento della soddisfazione dei creditori atteso che gli stessi sarebbero postergati rispetto al creditore ipotecario che ad oggi avanza un credito di €102.943,00.

* * * *



Si precisa, inoltre, che la debitrice è titolare di **un solo conto corrente presso Poste Italiane, Conto n.001054117450, in cui alla data del 30.06.2023 vi è un saldo negativo di -825,82**, dal quale non risulta un saldo liquidabile nella procedura che ci occupa (cfr. estratti conto - **doc.22**).

* * * *

La debitrice allo stato attuale non possiede altri beni al di fuori di quelli elencati nella presente relazione.

* * * *

Il valore dell'**indebitamento complessivo** (che si andrà ad analizzare nel paragrafo successivo), al momento di redazione della proposta, ammonta ad **€. 214.943,74** (comprensivo del compenso OCCS di € 4.780,82). La **posta passiva più consistente è costituita da debito ipotecario prima casa, che rappresenta il 48% della debitoria, e da debiti chirografari corrispondenti al 40% circa del totale del debito. La restante parte è riconnessa ad un debito derivante dalla Ferservizi collegato a delle sentenze che vedono la Sig.sa Simone soccombente.**

Il piano ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede le seguenti modalità di pagamento:

Somma	Modalità di pagamento
€.18.000,00	<ul style="list-style-type: none">➤ somme da n 60 rate da €.300,00 l'una e rinvenienti dall'attività lavorativa della Sig.ra Simone presso la Ferservizi SpA.➤ Parallelamente la Sig.ra Simone continuerà ad onorare il mutuo ipotecario sulla prima casa pagando regolarmente le rate del mutuo che ammontano ad €.400,00 mensili.
€. 4.780,82	<ul style="list-style-type: none">➤ Tali somme, che derivano dall'attività lavorativa della Sig.ra Simone, andranno a saldare il debito di quest'ultima nei confronti dell'OCCS, con cui la stessa debitrice ha sottoscritto apposito conferimento incarico ove vengono definite le somme da devolvere all'OCCS dell'Ordine degli Avvocati di Bari ad esecuzione del piano avventa e previo decreto del Sig. G.D. successivo alla relazione finale.

¹ Ai fini di un utile riscontro, si specifica che la spesa media mensile necessaria per il mantenimento di un nucleo familiare simile a quello della Sig.ra Simone (monogenitore €. 2.222,09) con due componenti del nucleo familiare (€. 2.372,29), è al di sotto dei dati ISTAT indicati nella tabella delle statistiche per l'anno 2021 (cfr. <https://www.istat.it/it/archivio/271611> - pagina 15 delle tavole allegate – **doc.17**).



La Sig.ra Simone non è nelle condizioni di devolvere alcunché alla procedura oltre al piano di rientro sopra esposto.

2.2 Passivo e modalità di pagamento.

La sintesi dell'indebitamento, così come verificata dallo scrivente Gestore, è evidenziata nella seguente tabella che classifica i singoli debiti, privilegiati e chirografari:

CREDITORE	DEBITO	TIPOLOGIA DI CREDITO E PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL DEBITO * * * * SOMME CONFERITE DAL PIANO di 5 anni (n.60 rate) in previsione del 100% di soddisfo del creditori privilegiati del 100% dell'OCCS del 12% dei creditori chirografari (si precisa che le rate dei chirografari sono state calcolate in base alla percentuale di incidenza di ogni creditore sul totale chirografario di €.110.973,74)
<p>1. Banca Popolare di Bari</p> <p>Sede legale e Direzione Generale Corso Cavour, 19 70122 - BARI (Italy)</p> <p>Cod. Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Bari n. 00254030729</p> <p>segreteria generale bpb@postacert.edacri.it</p>	<p>€.102.943,00 Di cui:</p> <p>€. 95.519,00 Per mutuo ipotecario</p> <p>€.7.424,00 Per assicurazione mutuo</p> <p>-</p>	<p>Privilegiato ipotecario incidenza sul totale comprensivo di ipotecario: 47,01% ****</p> <p>Verranno corrisposti € 400,00 mensili sino a scadenza del mutuo</p> <p>Soddisfazione del 100%</p>
<p>2. COMUNE DI BARI</p> <p>Corso Vittorio Emanuele II, 84 70122 – BARI (BA)</p> <p>archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it contenziosotributi.comunebari@pec.rupar.puglia.it</p>	<p>€.243,00 Per tari 2022</p>	<p>Privilegiato mobiliare ex artt. 2752 cc incidenza sul totale comprensivo di ipotecario: 0,11% ****</p> <p>incidenza sul totale senza ipotecario: 0,2% ****</p> <p>Verranno corrisposti € 243,00 in unica soluzione dalla prima rata del piano</p> <p>Soddisfazione del 100%</p>
	€ 22.962,00	Chirografario



<p>3. IBL BANCA Via Venti Settembre 30 00187 – Roma (RM) documenti@pec.ibbanca.it</p>	<p>Cessione del quinto dello stipendio con rata mensile di €267,00 del 09.10.2020 con decorrenza 01.11.2020 (doc.24)</p>	<p>incidenza sul totale comprensivo di ipotecario: 10,48% **** incidenza sul totale senza ipotecario: 19,79% **** incidenza sul totale chirografario: 20,69% **** Verranno corrisposti € 2.813,84 in 43 rate di cui: - n.42 da €65,07 - n.1 rata da €80,90</p>
<p>4. COMPASS Banca S.p.a. Sede legale e direzione generale via Caldera, 21 20153 - Milano (MI) compass@pec.compassonline.it</p>	<p style="text-align: center;">€.30.516,56</p> <p>Di cui € 30.398,90 per sorte capitale ed € 117,66 riferiti a oneri di ritardato pagamento ovvero indennizzi per interventi di recupero. Precisazione del credito del 18.01.2023 (doc.19) riconnesse al Finanziamento n. 26637514 erogato in data 25/10/2022 per un montante di € 30.256,80 Rimborsabile in 84 rate di € 360,20 con scadenza dal 30/11/2022 al 30/10/2029. (doc.19, 19.1 e 19.2)</p>	<p style="text-align: center;">Chirografario</p> <p>incidenza sul totale comprensivo di ipotecario: 13,93% **** incidenza sul totale senza ipotecario: 26,30% **** incidenza sul totale chirografario: 27,49% **** Verranno corrisposti € 3.502,71 in 43 rate di cui: - n.42 da €81,00 - n.1 rata da €100,71</p>
<p>5. INTESA SANPAOLO piazza San Carlo, 156 10121 – Torino (TO) info@pec.intesasanpaolo.com</p>	<p style="text-align: center;">€ 29.000,00</p> <p>Derivanti da € 30.093,00 a cui vengono sottratti € 1.000,00 circa confluiti sul CC della Sig.ra Simone per Legge Pinto. (doc.25 e doc.25.1)</p>	<p style="text-align: center;">Chirografario</p> <p>incidenza sul totale comprensivo di ipotecario: 13,24% **** incidenza sul totale senza ipotecario: 24,99% **** incidenza sul totale chirografario: 26,13% **** Verranno corrisposti € 3.372,98 in 43 rate di cui: - n.42 da €78,00 - n.1 rata da €96,98</p>
<p>6. AMGAS Corso Alcide De Gasperi, 320 70125 – Bari (BA) info@pec.amgasbarisrl.it</p>	<p style="text-align: center;">€ 693,51</p> <p>Derivante da precisazione credito del 19.01.2023 (doc.18)</p>	<p style="text-align: center;">Chirografario</p> <p>incidenza sul totale comprensivo di ipotecario: 0,3% **** incidenza sul totale senza ipotecario: 0,59% **** incidenza sul totale chirografario: 0,62%</p>



		**** Verranno corrisposti € 80,43 in 43 rate di cui: - n.42 da €1,86 - n.1 rata da €2,31
<p>7. FERSERVISI Piazza della Croce Rossa, 1 00161 – Roma (RM) ferservizi@pec.ferservizi.it; f.politi@fsitaliane.it;</p> <p>c/o Avv. Pietro Boccardi Studio in Bari, alla Via Raffaele Bovio n. 28</p> <p>avvocatopietroboccardi@pec.giuffre.it</p>	<p>€ 21.097,50</p> <p>Come da precisazione credito del 31.01.2023 così composta: - € 4.600,00 (di cui € 4.000,00 per onorari ed € 600,00 per rimborso forfettario) liquidate con la sentenza della Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro n. 1740/2020 (All. 2); - € 4.657,50 (di cui € 4.050,00 per onorari ed € 607,50 per rimborso forfettario) liquidate con la sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 1975/2020 (All. 3); - € 6.095,00 (di cui € 5.300,00 per onorari ed € 795,00 per rimborso forfettario) liquidate con la sentenza della Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro n. 1290/2021 (All. 4); - € 6.095,00 (di cui € 5.300,00 per onorari ed € 795,00 per rimborso forfettario) liquidate con la sentenza della Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro n. 1153/2022 (All. 5); - detratto l'importo di € 350,00 già versato dalla debitrice sig.ra Simone Maria Gabriella in virtù dell'accordata rateizzazione delle somme (l'ultima rata versata risale al 02.02.2022).</p>	<p>Chirografario incidenza sul totale comprensivo di ipotecario: 9,63% **** incidenza sul totale senza ipotecario: 18,18% **** incidenza sul totale chirografario: 19,01% ****</p> <p>Verranno corrisposti € 2.464,87 in 43 rate di cui: - n.42 da €57,00 - n.1 rata da €70,87</p>
<p>8. WINDTRE Via Leonardo da Vinci, 1 20090 - Trezzano S/N (MI) procedure-concorsuali@pec.windtre.it</p>	<p>€ 53,94</p> <p>Come da precisazione del credito del 10.02.2023 (doc.22)</p>	<p>Chirografario incidenza sul totale comprensivo di ipotecario: 0,02% **** incidenza sul totale senza ipotecario: 0,046% **** incidenza sul totale chirografario: 0,048% ****</p> <p>Verranno corrisposti € 6,49 in 43 rate di cui: - n.42 da € 0,15 - n.1 rata da € 0,19</p>



<p>9. AVV. NICOLA DAMMACCO Il Vico San Francesco della Scarpa n.10 70122 – Bari nicoladammacco@pecstudio.it</p>	<p style="text-align: center;">€ 4.784,00 Per attività difensiva Come da conferimento incarico del 20.07.2023 (doc.26)</p>	<p>Privilegiato mobiliare ex art. 2751 bis n. 2 c.c incidenza sul totale comprensivo di ipotecario: 2,18% **** incidenza sul totale senza ipotecario: 4% **** Verranno corrisposti €4.784,00 in n.17 rate: Di cui -n.1 rata da €57,00 (la n.1°), -n.15 rate da €300,00 (dalla 2° alla 16°) -n.1 rata da €227,00 (la 17°)</p> <p style="text-align: right;">Soddisfazione del 100%</p>
<p>10. Condominio Via Crisanzio 188 - Bari, C/O Amm.to condominio Sig. Donato Genchi genchidonato@pcert.postecert.it</p>	<p style="text-align: center;">€ 2.650,23 Come da precisazione credito del 30.03.2023 (doc.23)</p>	<p>Chirografario incidenza sul totale comprensivo di ipotecario: 1,21% **** incidenza sul totale senza ipotecario: 2,28% **** incidenza sul totale chirografario: 2,38% **** Verranno corrisposti €. 298,37 in 43 rate di cui: - n.42 da € 6,9 - n.1 rata da €8,57</p>
<p>11. Notaio Cardinali</p>	<p style="text-align: center;">€.4.000,00</p>	<p>Chirografario incidenza sul totale comprensivo di ipotecario: 1,8% **** incidenza sul totale senza ipotecario: 3% **** incidenza sul totale chirografario: 3,3% **** Verranno corrisposti € 428,10 in 43 rate di cui: - n.42 da € 9,9 - n.1 rata da €12,30</p>
<p style="text-align: center;">TOTALE</p>	<p style="text-align: center;">Il piano si fonda su un passivo di € 116.000,74 (somma derivante dal passivo escluso il debito ipotecario su prima casa che</p>	<p style="text-align: center;">€.18.000,00 Di cui € 5.027,00 da devolvere ai privilegiati Ed € 12.973,00 da devolvere ai chirografari in base alla percentuale di incidenza sul totale chirografo.</p>



	la debitrice continuerà regolarmente ad onorare fino a scadenza naturale)	
12. OCCS Ordine Avvocati Bari Piazza Enrico De Nicola – Palazzo di Giustizia 70123 – Bari (BA) occs@avvocatibari.legalmail.it	Al totale sopradescritto si aggiungerà il compenso OCCS di €. 4.780,82 (come meglio specificato nel paragrafo 1.5 <i>Precisazioni in merito alle spese di procedura “dell’OCCS”,</i> a pagina n.6 della presente relazione)	100% di soddisfazione

*

La debitoria complessiva, al lordo del debito ipotecario (ossia €. 102.943,00), ammonta ad €. 218.943,74.

In questa sede si precisa che ai sensi dell’art.67, comma 5, CCII, nel presente piano, il debito ipotecario non viene calcolato nel passivo totale ai fini della elaborazione del piano di rientro, in quanto la rata di mutuo, essendo compresa nelle spese di sostentamento della famiglia, sarà regolarmente assolta dalla debitrice che intende soddisfare il creditore ipotecario al 100% fino alla naturale scadenza del mutuo.

La **debitoria definitiva**, su cui si basa il presente piano, pertanto, è calcolata con l’esclusione del debito ipotecario ed **ammonta ad €. 116.000,74 di cui:**

- **debito privilegiato: €. 5.027,00;**
- **debito chirografario: €. 110.973,74**

Al totale sopradescritto si aggiungerà il compenso OCCS:

€. €. 4.780,82 da devolvere successivamente all’esecuzione del piano per spese OCCS².


*

Si propone, pertanto, di pagare la somma di **€. 18.000,00**, con un piano di n.60 rate mensili (5 anni) oltre il pagamento dell’OCCS di €. 4.780,82 in n.16 rate consecutive alla soddisfazione dei creditori di cui 15 rate da €.300,00 ed una rata da €. 280,82. La previsione di soddisfo è del 100% dei creditori privilegiati e del 11% dei chirografari.

²² Ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 e 71 della Legge delega 155/2017 così come attuata dal d.lgs. n.14 del 2019 aggiornato con d.l. 73/2022, **il compenso dell’OCCS sarà corrisposto soltanto una volta terminata l’integrale e corretta esecuzione del piano, allorchè il giudice, presa visione della relazione finale depositata dall’OCC, dopo aver sentito il debotore, procederà alla liquidazione del compenso all’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, autorizzandone il pagamento.**



AVV. SABRINA FIORE
C.F. FRISRN84A53E456B – P. IVA 07871770728
Via XXIV Maggio, n.51 - 70027 Palo del Colle (BA)
e.mail: avvocatofioresabrina@gmail.com
pec: fiore.sabrina@avvocatibari.legalmail.it
tel. 328/4108382 - tel/fax 080/8493054



3. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE OBBLIGAZIONI.

3.1. Cause dell'indebitamento (art.68, c.2, lett. a, CCII) e merito creditizio (art.68, c.3, CCII).



AVV. SABRINA FIORE
C.F. FRISRN84A53E456B – P. IVA 07871770728
Via XXIV Maggio, n.51 - 70027 Palo del Colle (BA)
e.mail: avvocatofioresabrina@gmail.com
pec: fiore.sabrina@avvocatibari.legalmail.it
tel. 328/4108382 - tel/fax 080/8493054



AVV. SABRINA FIORE
C.F. FRISRN84A53E456B – P. IVA 07871770728
Via XXIV Maggio, n.51 - 70027 Palo del Colle (BA)
e.mail: avvocatofioresabrina@gmail.com
pec: fiore.sabrina@avvocatibari.legalmail.it
tel. 328/4108382 - tel/fax 080/8493054



AVV. SABRINA FIORE
C.F. FRISRN84A53E456B – P. IVA 07871770728
Via XXIV Maggio, n.51 - 70027 Palo del Colle (BA)
e.mail: avvocatofioresabrina@gmail.com
pec: fiore.sabrina@avvocatibari.legalmail.it
tel. 328/4108382 - tel/fax 080/8493054



Ne consegue, una sorta di responsabilizzazione del soggetto che eroga credito, la quale finisce, implicitamente, per **incidere sul giudizio di meritevolezza del debitore, il quale sarà tanto meno colpevole, quanto più colpevole sarà valutata la condotta del finanziatore** (cfr. *ex multis*, Tribunale di Lecce del 23.03.2022, Tribunale Napoli 27.10.2020, Tribunale Napoli Nord 21.04.2021).

In vero, già da prima dell'entrata in vigore della novella del 2019, la giurisprudenza di merito era intervenuta nel tentativo di colmare l'indeterminatezza della legge, valorizzando, per l'appunto, il comportamento del finanziatore. Con un'interessante pronuncia, infatti, il Tribunale di Rimini, chiamato a pronunciarsi sull'omologazione di un piano del consumatore, nel verificare la meritevolezza del debitore, rilevava che lo stesso era stato *indotto a contrarre un credito sproporzionato rispetto alle sue capacità restitutorie dalle società finanziarie, che non avevano effettuato una corretta valutazione del merito creditizio*, concludendo, pertanto, per l'ammissione del sovraindebitato alla procedura di ristrutturazione del debito (Trib. Rimini, sentenza 1° marzo 2019). Il legislatore del nuovo C.C.I.I., pertanto, recepisce tali orientamenti e valorizza gli strumenti di ristrutturazione del debito del consumatore, interpretandoli nel senso di limitare la verifica della meritevolezza del consumatore alla sola valutazione dell'esistenza della colpa grave, malafede o frode del debitore, restando ferma l'ammissibilità della procedura quando il sovraindebitamento sia stato causato da colpa lieve.

La L. 18 dicembre 2020, n. 176 (recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”), inoltre, avendo espunto dal tessuto normativo della L. n.3/2012, prima (e dal C.C.I.I. dopo), il requisito dell'*aver assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o dell'aver colposamente determinato il sovraindebitamento*, ricorrendo a un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, ha ulteriormente circoscritto l'ambito dell'assenza di meritevolezza nell'alveo della colpa grave, malafede o frode, facendo rientrare nella categoria della colpa lieve tutte quelle condotte ritenute “scusabili” per il debitore, come quelle inerenti ai suoi rapporti con banche/società finanziarie, nei quali il primo faccia affidamento sulla professionalità di un soggetto qualificato, il quale, tuttavia, venga meno agli obblighi di protezione del cliente sullo stesso gravanti. In pratica, laddove un soggetto, al fine di accedere al credito, si veda costretto a rivolgersi alla consulenza finanziaria di un intermediario qualificato e, successivamente, in ragione di un



atteggiamento contrario a buona fede di quest'ultimo derivi in capo al primo una situazione di sovraindebitamento, la valutazione della colpevolezza dell'indebitato da parte del Giudicante adito non potrà non tener conto delle false o incomplete informazioni fornite all'indebitati dal creditore. La giurisprudenza di settore, infatti, è ormai costante nel ritenere che non sia sufficiente ad escludere l'accesso al piano del consumatore l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve, essendo, invece, necessario a tale scopo, quanto meno la colpa grave o la frode.

Pertanto, applicando tali principi al caso di specie, se si esclude l'evidente (e prevedibile *ab origine*) impossibilità della sig.ra Simone di far fronte al pagamento di tutti i debiti contratti superiori rispetto alle sue entrate mensili, non è dato evincere altre cause del sovraindebitamento dall'analisi della sua debitoria, dal momento che non risultano spese di carattere voluttuario o per destinazioni diverse rispetto agli ordinari bisogni della vita quotidiana. Pertanto, qualora si volesse ravvisare una forma di responsabilità della sig.ra Simone causazione del dissesto, è lecito ritenere che questa vada circoscritta alla colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Occorre ricordare, infatti, che in data 07.10.2020, la ricorrente acquistava l'unità immobiliare sita in Bari alla Via Crisanzio n.188, al prezzo di euro 90.000,00, accendendo in pari data un mutuo ipotecario con la Banca Popolare di Bari (ad oggi regolarmente onorato) per la somma di euro 88.875,00.

Secondo la giurisprudenza non si può escludere la meritevolezza quando le cause che hanno portato al sovraindebitamento siano ascrivibili a fattori esterni non imputabili al consumatore, come nel caso



di specie atteso che, come ampiamente esposto nelle cause del dissesto, lo stesso è addebitabile all'erogazione di finanziamento Compass oltremodo eccedente la soglia minima di merito creditizio. La copiosa documentazione prodotta dalla stessa avalla la sua assoluta buona fede, in quanto gli unici introiti del nucleo familiare della sig.ra Simone sono stati del tutto devoluti alle esigenze familiari, portando l'instanti a non poter provvedere al pagamento dei debiti suoi imputabili.

In altre parole, dall'esame della documentazione in atti non emergono profili di frode ai creditori da parte della ricorrente, avendo la stessa offerto una chiara e trasparente rappresentazione della propria condizione patrimoniale, per far fronte alla quale, la medesima, nel tentativo di onorare comunque i debiti assunti di cui innanzi, **riduceva le spese familiari, evitando di curarsi nel miglior modo possibile.**

ità al



Rolozna 06.07.2022

*

In particolare, per quanto attiene alla Ibl, titolare della cessione del quinto dello stipendio, si precisa che l'art. 67 CCII al comma 3 prevede che *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio ...”*, salvo quanto previsto dal comma 4 che prevede a sua volta che *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.”*.

Tanto al fine di meglio precisare che la Ibl non potrebbe avere soddisfazione maggiore dalla liquidazione del patrimonio, rispetto a quanto offerto nel presente piano.

3.2 Ragioni dell'incapacità ad adempiere (art.68, c.2, lett.b, CCII).



Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni sono da ricercarsi, essenzialmente, nella scarsità di risorse finanziarie e patrimoniali della ricorrente, in rapporto alle obbligazioni assunte.

Come già evidenziato, la sig.ra Simone non possiede altri beni immobili né beni mobili da devolvere alla procedura e l'importo delle entrate mensili è appena sufficiente al pagamento delle spese personali e tasse odierne, oltre che alla parziale contribuzione delle spese occorrenti al mantenimento e sostentamento del suo nucleo familiare in uno al mutuo acceso per l'acquisto per la prima casa.

3.3 Atti di disposizione degli ultimi 5 anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni (art.67, c.2, lett.c, CCII) ed atti impugnati dai creditori.

Dall'analisi della documentazione fornita, non si ravvisano impugnazioni degli atti compiuti dalla sig.ra Simone da parte dei creditori della medesima, né risultano, in generale, nel quinquennio precedente al deposito dell'istanza, atti dispositivi del patrimonio che ne abbiano fraudolentemente ridotto la capacità patrimoniale.

Vi è solo pendente la procedura di risarcimento del danno contraddistinta con n.1088/2022 R.G. Tribunale di Bari, assegnata al Dott. Ruffo con udienza di ammissione dei mezzi istruttori al 16.02.2024.

* * * *

**GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE
DEPOSITATA E COMMENTO AL PIANO PROPOSTO CON VALUTAZIONE ALLA
PROBABILE CONVENIENZA (art.68, c.2, lett.c, e art.67, c.4, CCII)**

La scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano, oltre quella richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ai fini che ci occupano, fatto salvo l'obbligo, per la debitore, di mettere a disposizione le somme eccedenti la soglia di cui in relazione negli anni previsti dal piano (60 mesi) oltre pagamento OCCS a seguire.

Dalla verifica dei dati acquisiti presso le banche dati e gli uffici pubblici, non si ritiene di avanzare dubbi circa l'attendibilità della documentazione.

La convenienza della proposta è rappresentata da un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità della debitrice di tenere fronte alle rate del piano, detratte le spese di sostentamento della famiglia ed eventuale fondo per spese extra imprevedibili. **La proposta del piano di ristrutturazione dei debiti figura quale la più soddisfacente per la massa creditoria.**



È d'uopo evidenziare, infatti, che la mancata apertura del piano di ristrutturazione comporterebbe la prosecuzione della cessione del quinto con inevitabile impossibilità della Sig.ra Simone, in prospettiva, di assolvere al debito ipotecario e chirografario, a svantaggio dei creditori e del medesimo ricorrente.

Inoltre, una eventuale vendita dell'appartamento costringerebbe l'odierna istante al pagamento di un canone di locazione mensile che, certamente, comprometterebbe ulteriormente la sua capacità di adempiere ad ogni obbligazione contratta.

Quanto ai creditori, con la proposta contenuta nella presente relazione, potrebbero avere una soddisfazione del 100% dei privilegiati nonché del 11% dei chirografari, del 100% dell'OCCS.

Per quanto attiene alla convenienza della presente procedura con la liquidazione del patrimonio si rammenta che l'immobile della Sig.ra Simone ha un valore di circa €.105.000,00 e che una eventuale procedura esecutiva immobiliare apporterebbe un realizzo dei creditori ipotecario e tutto svantaggio dei creditori chirografari che nulla ricaverebbero dalla vendita del cespite atteso che il valore dell'indebitamento nel confronto della Banca Popolare di Bari è di €.102.000,00 circa.

La Sig.ra Simone non possiede altri beni di alcun tipo da devolvere alla procedura, pertanto, il presente piano è il più proficuo per il ceto creditorio nel rispetto della *par conditio creditorum*.

Orbene, nella proposta attestata dal Gestore la soddisfazione dei creditori è pari ad € 18.000,00, escluso il compenso OCCS di €. 4.780,82 ³³(come da conferimento incarico sottoscritto dalla debitrice con il Gestore e previa corretta esecuzione del piano, autorizzazione del Giudice Delegato e letta la relazione finale dell'OCC), ed è più soddisfattiva della ipotetica procedura esecutiva individuale e/o mobiliare ad incardinarsi in caso di perdurante mora della debitrice, atteso che per gli altri creditori (specie per i chirografari) non ci sarebbe possibilità di soddisfazione in quanto ad oggi la Sig.ra Simone è già destinatario di cessione del quinto dello stipendio IBL, la quale renderebbe impossibile un piano di rientro rateale sostenibile differente dal presente piano che prevede

Previa sospensione della cessione del quinto IBL con svincolo delle somme, di pagare la somma di € 18.000,00, in n.60 rate (5 anni), oltre il pagamento dell'OCCS di € 4.780,82 in n.16 rate consecutive alla soddisfazione dei creditori di cui 15 rate da € 300,00 ed una rata da € 280,82.

³³ Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 e 71 della Legge delega 155/2017 così come attuata dal d.lgs. n.14 del 2019 aggiornato con d.l. 73/2022, il compenso dell'OCCS sarà corrisposto soltanto una volta terminata l'integrale e corretta esecuzione del piano, allorché il giudice, presa visione della relazione finale depositata dall'OCC, dopo aver sentito il debitore, procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, autorizzandone il pagamento.



La previsione di soddisfo è del 100% dei creditori privilegiati e del 11% dei chirografari.

La proposta prevede il versamento delle somme in un piano di rientro rateale derivante dalla retribuzione della Sig.ra Simone, lavoratrice subordinata presso al Ferservizi SpA nelle modalità previste da pagina 16 a pagina 17 della presente relazione.

Le somme da devolvere all'OCCS, derivante da accordo con la debitrice del 03.08.2023, saranno devolute anch'esse con un piano di rientro rateale derivante dalla retribuzione della Sig.ra Simone quale lavoratrice subordinata.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 e 71 della Legge delega 155/2017 così come attuata dal d.lgs. n.14 del 2019 aggiornato con d.l. 73/2022, **il compenso dell'OCCS sarà corrisposto soltanto una volta terminata l'integrale e corretta esecuzione del piano, allorché il giudice, presa visione della relazione finale depositata dall'OCC, dopo aver sentito il debitore, procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, autorizzandone il pagamento tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore,** come, nel caso di specie, viene di seguito indicato:

OCCS Ordine Avvocati Bari	€. 4.780,82 (come da accordo con il debitore e previa corretta esecuzione del piano, autorizzazione del Giudice Delegato e letta la relazione finale dell'OCC)	pagamento 16 rate (dalla 61^a alla 76^a) di cui 15 rate da €300,00 ed una rata da €. 280,82.
--------------------------------------	--	---

La fattibilità della proposta è, comunque, subordinata alla sospensione della cessione del quinto ed alla inibizione della instaurazione delle procedure esecutive nei confronti della ricorrente ex art.70, comma 4, CCII.

Sulla base di quanto sopra esposto e delle considerazioni effettuate, lo scrivente Gestore, incaricato dall'OCCS dell'Ordine degli Avvocati di Bari, istituto presso il Tribunale di Bari, ai sensi dell'art.68, comma 2, CCII,

esaminati

- ❖ i documenti messi a disposizione dalla debitrice e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente;
- ❖ la situazione reddituale, patrimoniale ed economica della debitrice;
- ❖ lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio, nonché dell'attivo;
- ❖ il contenuto del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto dalla debitrice;

ATTESTA



la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto ex art. 67 legge n. 155/2017.

Si attesta, inoltre, che la presente relazione è composta da n.29 pagine (inclusa la presente) e n.32 allegati nell'elenco che segue:

- A) decreto di nomina OCC del 10.11.2022;
- B) istanza n.40/2022 Reg. OCCS Ordine Avvocati di Bari del 07.11.2022, a firma dell'Avv. Nicola Dammacco;
 - 1) certificato stato famiglia;
 - 2) Titolo proprietà;
 - 2.1 Mutuo
 - 2.2 Piano ammortamento mutuo
 - 3) OMI
 - 4) 730/2020
 - 5) 730/2021
 - 6) 730/2022
 - 7) 730/2023
 - 8) Buste paga
 - 9) Inps
 - 10) Age entr. Risc.
 - 10.1 DP
 - 11) Comune Bari
 - 12) CR
 - 13) CAI
 - 14) CRIF
 - 15) visura catastale
 - 16) visura ipocatastale
 - 17) report ISTAT
 - 18) Amgas
 - 19) Compass
 - 19.1 doc. compass
 - 19.2 contratto Compass
 - 20) Ferservizi
 - 21) wind
 - 21.1 doc. wind
 - 22) estratti cc
 - 23) condominio
 - 24) IBL
 - 25) Intesa Sanpaolo
 - 25.1 estratto Intesa
 - 26) conferimento incarico Dammacco
 - 27) dichiarazioni sostitutive
 - 28) contratto locazione
 - 29) cause dissesto
 - 30) procedimento risarcimento danni

Con osservanza.

Palo del Colle (BA), 03.08.2023

Il Gestore Avv. Sabrina Fiore

